

Pubblicato il 19/10/2023

N. 15484/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12036/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12036 del 2023, proposto da Salvatore Gioeni, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della nota PEC prot. n. U-025991/2023 del 15/06/2023 avente contenuto di diniego alla facoltà di inserimento della scelta dell'amministrazione di destinazione di cui all'art. 10 c.2 del Bando di concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale - Profilo AMM;
- della successiva nota PEC protocollo numero U-029080/2023 del 05/07/2023 confermativa e di reiterazione del diniego alla facoltà di

inserimento della scelta dell'amministrazione di destinazione di cui all'art.10 c.2 del Bando di concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale - Profilo AMM;

- dell'eventuale, ignoto, provvedimento di decadenza del ricorrente dalla possibilità di inserimento della scelta dell'amministrazione di destinazione di cui all'art. 10 c.2 del Bando di concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale - Profilo AMM;

- conseguentemente degli atti, ignoti al ricorrente, di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando cit.) dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

- nonché ancora di ogni altro atto, ignoto al ricorrente, connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente, anche in punto di assunzione degli aventi diritto

e per l'accertamento

- del diritto del ricorrente ad esercitare la possibilità di inserimento della scelta dell'amministrazione di destinazione di cui all'art.10 c.2 del Bando di concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale - Profilo AMM, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria finale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- il ricorrente si duole del fatto che l'Amministrazione ha pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it> l'avviso di scorrimento della graduatoria, omettendo di effettuare analoga pubblicazione sul sistema «Step-One 2019», circostanza che gli avrebbe impedito di venire a conoscenza della comunicazione avendo egli monitorato soltanto quest'ultima piattaforma; ciò sarebbe avvenuto in contrasto con l'art. 10, comma 2, del bando, ai sensi del quale *“I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sistema «Step-One 2019». In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria”*;

- le Amministrazioni resistenti hanno eccepito, in rito, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, l'infondatezza del gravame avendo l'Amministrazione rispettato le previsioni del bando in merito alle modalità di pubblicazione delle proprie determinazioni;

- con memoria tempestivamente depositata, in merito all'eccezione in rito formulata da parte resistente, il ricorrente ha controdedotto di aver inviato, prima della notifica del ricorso, tre istanze di accesso agli atti all'Amministrazione per conoscere i nominativi dei controinteressati, evase solamente il giorno successivo alla scadenza del termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnativa;

- all'udienza in camera di consiglio del 17 ottobre 2023 parte ricorrente, ribadito di non aver potuto notificare il ricorso ad almeno un controinteressato per causa non imputabile, ha domandato la rimessione in termini ai fini della integrazione del contraddittorio ed ha rinunciato all'istanza cautelare;

Ritenuto che, alla luce di quanto esposto, va accolta la richiesta di rimessione in termini ai fini della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato;

Ritenuto, altresì, che occorra - impregiudicata ogni valutazione sul corretto adempimento della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato - ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni, con onere a carico della parte ricorrente, dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Ritenuto di rinviare per la discussione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 20 febbraio 2024;

Ritenuto infine di compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) interlocutoriamente pronunciando:

- dispone la rimessione in termini del ricorrente ai fini della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

- fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 20 febbraio 2024;
- compensa le spese della fase cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO